



Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli
Rubrica "Dentro la Notizia"

Redazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli

156/2015

Novembre/14/2015 (*)

Napoli 27 Novembre 2015

E' stato pubblicato sulla G.U. del 7 ottobre 2015 il D.Lgs. n° 156/2015 con il quale si realizza un'operazione di "manutenzione straordinaria" del contenzioso tributario.

Molteplici le novità introdotte: elevata la soglia economica per l'autodifesa; ampliata la categoria dei soggetti abilitati alla difesa tecnica; modificate le regole per l'addebito delle spese di giudizio.

Di seguito una breve analisi su alcune delle più importanti novità.

Il **D.Lgs. 24 settembre 2015, n° 156** recante "**Misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario**", in attuazione degli articoli 6, comma 6, e 10, comma 1, lettere a) e b), della legge 11 marzo 2014, n° 23 è stato pubblicato in G.U. Serie Generale n.233 del 7.10.2015 ed **entrerà in vigore il 1° gennaio 2016.**

Esso comporta una sorta di "manutenzione straordinaria" in materia di contenzioso tributario ad opera di alcune significative novità apportate all'ormai datata ultima riforma in materia (*id*: d.lgs. 31 dicembre 1992, n° 546).

Più nel particolare, in merito alla **difesa personale nel contenzioso tributario** si riforma l'art. 12 del D.Lgs. 546/1992 con il nuovo testo che

prevede: "**Per le controversie di valore fino a tremila euro le parti possono stare in giudizio senza assistenza tecnica**".

Si ricorda che, per "**valore della lite**" si intende l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato; in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste.

Ulteriore modifica all'art. 12 riguarda l'**ampliamento della categoria dei soggetti abilitati alla difesa tecnica**, con l'inserimento dei **dipendenti dei Caf** che adesso figurano tra le altre categorie abilitate secondo il nuovo testo che adesso recita:

Sono abilitati all'assistenza tecnica, se iscritti nei relativi albi professionali o nell'elenco di cui al comma 4:

- a) gli **Avvocati**;
- b) i soggetti iscritti nella Sezione A **commercialisti** dell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
- c) i **Consulenti del lavoro**;
- d) i soggetti di cui all'articolo 63, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
- e) i soggetti già iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioniere limitatamente alle materie concernenti le imposte di registro, di successione, i tributi locali, l'IVA, l'IRPEF, l'IRAP e l'IRES;
- f) i funzionari delle associazioni di categoria che, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, risultavano iscritti negli elenchi tenuti dalle Intendenze di finanza competenti per territorio, ai sensi dell'ultimo periodo dell'articolo 30, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636;
- g) i dipendenti delle associazioni delle categorie rappresentate nel Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro (C.N.E.L.) e i dipendenti delle imprese, o delle loro controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, primo comma, numero 1), limitatamente alle controversie nelle quali sono parti, rispettivamente, gli associati e le imprese o loro controllate, in possesso del

diploma di laurea magistrale in giurisprudenza o in economia ed equipollenti, o di diploma di ragioneria e della relativa abilitazione professionale;

h) i **dipendenti dei centri di assistenza fiscale (CAF)** di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e delle relative società di servizi, purché in possesso di diploma di laurea magistrale in giurisprudenza o in economia ed equipollenti, o di diploma di ragioneria e della relativa abilitazione professionale, **limitatamente alle controversie dei propri assistiti originate da adempimenti per i quali il CAF ha prestato loro assistenza.**

Importanti anche le modifiche intervenute in merito all'**addebito delle spese di giudizio.**

In generale è stabilita la regola che prevede il **pagamento delle spese a carico di chi perde la causa.**

In particolare, il **nuovo art. 15 (id: Spese del giudizio)** adesso prevede che: **"Le spese di giudizio possono essere compensate in tutto o in parte dalla commissione tributaria soltanto in caso di soccombenza reciproca o qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate"**.

In tal modo, il legislatore ha cercato di mettere fine alla **generalizzata prassi di compensazione** ingiustificata delle spese di giudizio, anche nel caso di contribuenti vittoriosi che, in tal modo, dovevano sobbarcarsi in ogni caso i costi del processo.

Le spese di giudizio, si ricorda, **comprendono**, oltre al **contributo unificato**, gli **onorari e i diritti del difensore**, le **spese generali** e gli esborsi sostenuti, oltre il **contributo previdenziale** e l'**imposta sul valore aggiunto**, se dovuti.

Il provvedimento di mini riforma analizzato, considerato anche che la durata media del processo tributario è stimata, in primo grado, in circa 2 anni e 8 mesi, **ha potenziato anche l'istituto del reclamo e della mediazione.**

Il legislatore, infatti, con la **riscrittura dell'art. 17 bis del D.Lgs. 546/1992**, ha **esteso l'istituto del reclamo**, finalizzato alla mediazione **a tutte le controversie**, indipendentemente dall'ente impositore.

Saranno, quindi, oggetto dell'istituto del reclamo, pena la improcedibilità del giudizio, **tutte le controversie dell' Agenzia delle Entrate ma, anche**

quelle degli Enti Locali, ovviamente di **importo non superiore a 20 mila euro**. L'istituto viene esteso, altresì, anche alle **cause catastali** mentre restano escluse le controversie aventi un valore indeterminabile e quelle riferite al recupero degli aiuti statali.

Ad maiora

IL PRESIDENTE
Edmondo Duraccio

(*) Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori

ED/FC/PDN